



**N.protocollo: 16/2007**

**Oggetto: OMESSO VERSAMENTO DELL'IVA, ATTENZIONE AL 27 DICEMBRE**

**Data: 01 dicembre 2007**

La *Manovra Prodi* dello scorso anno (D.L. n.223 del 4 luglio 06) ha introdotto due nuove ipotesi di reati tributari connessi all'imposta sul valore aggiunto, prevedendo – oltre alla casistica a regime del mancato versamento delle ritenute certificate – anche l'ipotesi dell'omesso versamento Iva e della indebita compensazione.

### **Omesso versamento Iva**

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

La disposizione, come evidente, scatta al superamento di due limiti:

- uno quantitativo, dovendo l'omissione essere superiore al limite sensibile dei 50.000 euro;
- uno temporale, essendo prevista la possibilità di provvedere tardivamente all'adempimento, **entro il 27 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.**

Il delitto si perfeziona dunque alla data del 27 dicembre di ciascun anno per l'Iva relativa alla dichiarazione dell'anno precedente.

<b>Art.10-ter del D.Lgs. n.74/00 - Omesso versamento Iva</b>	
<b>Soggetto attivo</b>	Contribuente che riveste la qualità di soggetto Iva, tenuto al versamento dell'Iva
<b>Condotta</b>	Omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto che risulta a debito dalla dichiarazione annuale
<b>Soglia di punibilità</b>	Ammontare dell'Iva non versata superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta
<b>Momento consumativo</b>	Mancato versamento dell'imposta entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo; per la consumazione del reato occorre, quindi, che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento
<b>Elemento soggettivo</b>	Dolo generico
<b>Pena edittale</b>	Reclusione da sei mesi a due anni



## Indebita compensazione

Pur non essendoci alcuna connessione con la scadenza del 27 dicembre 2007, è opportuno rammentare, anche in vista della compensazione del credito Iva 2007, che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque utilizza in compensazione su modello F24, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta, crediti non spettanti o inesistenti.

In tale seconda ipotesi **non esiste più alcun periodo di "tutela"** né è chiaro se il rimedio attuato mediante riversamento delle somme indebitamente compensate rimuova in radice la violazione.

Stante la delicatezza dell'argomento, si invitano i gentili clienti a prendere buona nota di quanto sopra e, in attesa di ulteriori chiarimenti, a gestire in modo assolutamente oculato l'istituto della compensazione. Sembrerebbe infatti che la fattispecie possa configurarsi anche a seguito del successivo disconoscimento del credito compensato, ad esempio per effetto di un accertamento degli uffici.

Articolo 10- <i>quater</i> del Dlgs n. 74/2000 - Indebita compensazione	
<b>Soggetto attivo</b>	Qualunque contribuente
<b>Condotta</b>	Omesso versamento di somme dovute a motivo dell'utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti
<b>Soglia di punibilità</b>	La soglia di punibilità deriva dal rinvio operato dall'art.10- <i>quater</i> in commento ai "limiti" previsti dal precedente art.10- <i>bis</i> . Il delitto si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore alla soglia di punibilità pari a 50mila euro con riferimento al singolo periodo d'imposta.
<b>Momento consumativo</b>	Come precisato dalla circolare n.28/06 (par.4), nel caso in cui, nel corso di uno stesso periodo d'imposta, siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore a cinquantamila euro.
<b>Elemento soggettivo</b>	Dolo generico
<b>Pena edittale</b>	Reclusione da sei mesi a due anni